

REGIONE TOSCANA

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI  
Sede Legale Largo Brambilla n. 3 – 50134 Firenze

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

<b>Numero della Deliberazione</b>	636
<b>Data della Deliberazione</b>	16-11-2023
<b>Oggetto della Deliberazione</b>	Approvazione dell'edizione n. 3 della Procedura di segnalazione di illeciti e irregolarità (Whistleblowing Policy) - P/903/151

<b>Struttura Proponente</b>	CONTROLLI INTERNI INTEGRATI E GESTIONE SINISTRI E RAPPORTI ASSICURATIVI
<b>Direttore della Struttura</b>	GIARDIELLO RAFFAELLA
<b>Responsabile del procedimento</b>	GIARDIELLO RAFFAELLA

<b>Immediata Esecutività</b>	SI
------------------------------	----

## II RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

### Visti:

- il Decreto Legislativo 30/12/92 n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 Ottobre 1992, n. 421” e smi;
- Legge Regionale 24/02/2005 n.40 “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale” e smi;

**Preso atto** che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7/08/1990 n. 241 e smi, art. 6, è la Dr. ssa Raffaella Giardiello, Responsabile aziendale della prevenzione della corruzione e trasparenza e direttore della UO Controlli interni integrati e gestione sinistri e rapporti assicurativi;

**Premesso** che l'ordinamento tutela i dipendenti che segnalino illeciti di cui siano venuti a conoscenza in occasione della prestazione lavorativa (istituto comunemente noto come **whistleblowing**);

**Ricordato** che in Italia tale principio normativo è stato, per la Pubblica Amministrazione, disciplinato in primis dall'art. 54-bis del d. lgs. n. 165/2001 “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, introdotto dalla L. n. 190/2012 fra le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (art. 1, comma 51), successivamente modificato dalla L. n. 179/2017 “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*” (art. 1, comma 1);

**Dato atto** che la politica dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi per la promozione e la tutela delle segnalazioni di illeciti e irregolarità è stata adottata dal Direttore Generale con Delibera D.G. n. 185 del 4/4/2014 e realizzata in conformità alla “*Procedura di segnalazione di illeciti e irregolarità (Whistleblowing Policy)*” - P/903/151 e alle sue revisioni e riedizioni (ultima l'edizione n. 2 del 18/4/2019) che le modifiche normative intervenute hanno richiesto;

**Dato altresì atto** che la disciplina del whistleblowing è stata sottoposta a un'importante riforma dalla Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23/10/2019, che, emanata con l'intento di uniformare il contesto regolamentare del whistleblowing a livello comunitario, è stata recepita nell'ordinamento italiano con d. lgs. n. 24 del 10/03/2023;

**Richiamate** le principali novità contenute nel suddetto decreto:

- ampliamento della platea dei soggetti ai quali è garantita la tutela della riservatezza e la tutela da eventuali misure ritorsive;
- introduzione e disciplina di tre canali di segnalazione e delle condizioni per accedervi (interno, esterno - gestito da ANAC - nonché la divulgazione pubblica);
- indicazione delle modalità di presentazione delle segnalazioni;

○-disciplina degli obblighi di riservatezza e specifiche sulla protezione delle persone segnalanti o che comunicano misure ritorsive;

**Evidenziato che** l'Autorità Nazionale Anticorruzione, con delibera n. 311/2023, ha, tra l'altro, fornito indicazioni agli enti pubblici e privati per l'attivazione dei propri canali di segnalazione e l'adozione di modelli organizzativi interni;

**Ritenuto** di dover adeguare alle nuove disposizioni normative la procedura aziendale in materia attualmente in vigore (P/903/151- ed. 2 del 18/4/2019) e dato atto che è stata elaborata la sua riedizione, positivamente valutata dall'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) e trasmessa alle organizzazioni sindacali;

**Attestata** la legittimità e la regolarità formale e sostanziale della presente proposta;

### **PROPONE AL DIRETTORE GENERALE**

1. Di approvare l'edizione n. 3 della "Procedura di segnalazione di illeciti e irregolarità (Whistleblowing Policy) - P/903/151 allegata parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione.
2. Di incaricare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di pubblicare il documento sul sito di AOUC nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Altri contenuti – Segnalazione illeciti (Whistleblowing)".
3. Di dare atto che il presente provvedimento non genera oneri economici aggiuntivi a carico del bilancio aziendale.

Il Direttore

UOc Controlli interni integrati e gestione sinistri e rapporti assicurativi  
Dr.ssa Raffaella Giardiello

Firma acquisita digitalmente

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana N° 61 del 7/04/2023 con cui si nomina la Dr.ssa Daniela Matarrese Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi;

**LETTA E VALUTATA** la sopra esposta proposta di deliberazione presentata dal Direttore della U.O.C. Controlli interni integrati e Gestione Sinistri e rapporti assicurativi" avente ad oggetto: "Approvazione dell'edizione n. 3 della Procedura di segnalazione di illeciti e irregolarità

(Whistleblowing Policy) - P/903/151” allegata parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**PRESO ATTO** dell’attestazione della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale, espressa dal Dirigente che propone il presente atto;

**VISTO** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

Il Direttore Amministrativo

Dr. Dario Rosini

Il Direttore Sanitario

Dr.ssa Elvira Bianco

Firme acquisite digitalmente

### **DELIBERA**

per quanto sopra premesso, da intendersi qui integralmente trascritto e riportato:

1. Di approvare l’edizione n. 3 della “Procedura di segnalazione di illeciti e irregolarità (Whistleblowing Policy) - P/903/151”- allegata quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di dare atto che il presente provvedimento non genera oneri economici aggiuntivi a carico del bilancio aziendale.
3. Di incaricare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di pubblicare il documento sul sito di AOUC nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Altri contenuti – Segnalazione illeciti (Whistleblowing)”.
4. Di incaricare la UOC Affari Generali:
  - di provvedere alla pubblicazione all’Albo on line, ai sensi della Legge 18 Giugno 2009 n. 69, art. 32, comma 1, consultabile sul sito WEB istituzionale;
  - di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi della Legge Regionale 24 Febbraio 2005, n. 40 e smi, art. 42, comma 2.

Il Direttore Generale

Dr.ssa Daniela Matarrese

Firma acquisita digitalmente



**SOMMARIO**

1.	INTRODUZIONE.....	2
2.	SCOPO, CAMPO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI.....	2
3.	RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
4.	DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI.....	3
5.	LE SEGNALAZIONI INTERNE.....	3
A.	CHI PUÒ PRESENTARE LA SEGNALAZIONE.....	4
B.	COME PRESENTARE LA SEGNALAZIONE.....	4
	VIA TELEMATICA.....	4
	IN FORMA CARTACEA.....	5
	IN FORMA ORALE.....	5
C.	GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE.....	5
D.	ESITO DELLA SEGNALAZIONE.....	6
6.	LA SEGNALAZIONE ESTERNA.....	6
7.	LA DIVULGAZIONE PUBBLICA.....	6
8.	TUTELA DEI SOGGETTI COINVOLTI E OBBLIGO DI RISERVATEZZA.....	7
	A) TUTELA DELLA RISERVATEZZA DELL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE.....	7
	B) TUTELA DA MISURE RITORATIVE O DISCRIMINATORIE.....	8
	C) ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ.....	8
9.	STRUMENTI DI REGISTRAZIONE.....	9
10.	LISTA DI DISTRIBUZIONE.....	9

Gruppo di redazione: Raffaella Giardiello (RPCT e Direttore U.O. Controlli Interni Integrati, Gest.ne Sinistri e Rapporti Assic.vi), Assunta Rizzo (U.O. come sopra), Claudia Muscolino (U.O. come sopra).

	NOME	FUNZIONE	DATA	FIRMA
<b>REDAZIONE</b>	Raffaella Giardiello	Responsabile per la prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità	31/08/2023	
<b>VERIFICA</b>	Manuela Benelli	U.O. Accreditamento Qualità e Risk Management	13/09/2023	
<b>APPROVAZIONE</b>	Dario Rosini	Direttore Amministrativo		
<b>EMISSIONE</b>	Daniela Matarrese	Direttore Generale	Delibera n. ____ del __/__/2023	

## 1. INTRODUZIONE

L'Azienda Ospedaliero–Universitaria Careggi, di seguito indicata con AOUC, favorisce l'utilizzo dello strumento del whistleblowing quale misura fondamentale per la prevenzione della corruzione e della cattiva amministrazione, tutelando quanti desiderino segnalare violazioni dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'AOUC stessa.

Le segnalazioni di fatti di corruzione di cui si viene a conoscenza nel corso dell'esercizio delle proprie funzioni lavorative non solo favoriscono una repressione efficace ma, soprattutto, manifestano un coinvolgimento eticamente corretto e una impostazione culturale che costituisce essa stessa il primario deterrente al fenomeno della corruzione.

Il d. lgs. n. 24/2023 *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”* disciplina in modo organico i canali di segnalazione e le tutele riconosciute ai segnalanti, sia del settore pubblico sia del settore privato, stabilendo delle particolari tutele nei confronti dei dipendenti o equiparati che segnalano.

Nel prevedere tre canali per la segnalazione (interno, esterno e divulgazione pubblica), progressività e condizioni del loro utilizzo, il d. lgs. n. 24/2023 sottrae alla discrezionalità del segnalante la scelta del canale da utilizzare e stabilisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di istituire il canale interno, quale canale prioritario.

Qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal suddetto decreto, non è esonerato dall'obbligo - in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p - di denunciare alla competente Autorità giudiziaria o contabile i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

## 2. SCOPO, CAMPO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI

La presente Procedura ha lo scopo di fornire, in applicazione del d. lgs. n. 24/2023 e delle linee guida di ANAC n°311/2023, indicazioni operative per la gestione delle segnalazioni di illeciti mediante il canale interno, con particolare riguardo a:

- a) i soggetti ai quali è consentito effettuare la segnalazione;
- b) l'oggetto, i contenuti e le modalità di effettuazione della segnalazione;
- c) le forme di tutela che devono essere garantite in favore del segnalante;
- d) i soggetti deputati a ricevere la segnalazione;
- e) le modalità di gestione della segnalazione;
- f) i termini procedurali;
- g) la trasmissione della segnalazione ai soggetti competenti;
- h) la responsabilità del segnalante e dei soggetti coinvolti in vario modo nel procedimento di gestione della segnalazione.

Essa si applica a tutti i dipendenti della AOUC e agli equiparati (vedasi dettaglio al punto 5.A) che effettuano le segnalazioni di illeciti.

Sono escluse dal campo di applicazione di questa procedura, non rientrando direttamente nel campo di applicazione della tutela prevista dal d. lgs. n. 24/2023 per assenza dei presupposti, le segnalazioni anonime, che saranno prese in carico come comunicazioni non sottoscritte purché contengano indicazioni manifestamente ed elementi adeguatamente circostanziati per la ricostruzione e l'accertamento di illeciti a vario titolo rilevanti.

Qualora il segnalante anonimo in fase iniziale, venga poi identificato e abbia subito ritorsioni, si applicheranno le misure previste per tali casi.

Sono escluse dall'ambito di applicazione e non verranno verificate dal RPCT anche le contestazioni o rivendicazioni di carattere personale nei rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico (compresi i rapporti interpersonali con superiori gerarchici o colleghi con riferimento all'osservanza dei doveri di diligenza nell'ambito dell'esecuzione della prestazione lavorativa).

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

### 3. RIFERIMENTI NORMATIVI

- d. lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".
- Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".
- Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
- d. lgs. n. 24/2023 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23/10/2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".

### 4. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

**ANAC:** Autorità Nazionale Anticorruzione.

**AOUC:** Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi.

**ILLECITO:** la condotta, attiva e/o omissiva, oggetto di segnalazione.

**RPCT:** Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

**SEGNALANTE:** (*whistleblower*): il soggetto, interno o esterno all'AOUC, che segnala agli organi legittimati episodi di illecito o altre ipotesi di irregolarità commesse ai danni degli interessi perseguiti da AOUC.

### 5. LE SEGNALAZIONI INTERNE

La segnalazione deve essere effettuata nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione.

Le fattispecie di violazioni segnalabili sono indicate all'art. 2, c. 1, lettera a) del d. lgs. n. 24/2023; esse possono essere ricondotte a: illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, condotte illecite e illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione di atti dell'unione europea o nazionali.

A titolo esemplificativo, le segnalazioni possono riguardare condotte fraudolente o corruttive, illegali (come per esempio il furto, i danni ai beni e alle attrezzature di proprietà dell'Azienda, l'utilizzo dei beni aziendali per scopi privati) e riguardare sia le violazioni commesse sia quelle non ancora commesse che il segnalante, ragionevolmente, ritiene potrebbero verificarsi sulla base di elementi concreti. Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte a occultare le violazioni. Si pensi all'occultamento o alla distruzione di prove circa la commissione della violazione. L'AOUC valuta anche le segnalazioni di comportamenti non etici o non conformi al Codice di Comportamento aziendale che abbiano collegamenti con ipotesi di illecito penale amministrativo e contabile.

## **A. CHI PUÒ PRESENTARE LA SEGNALAZIONE**

Sono legittimati a presentare la segnalazione all'AOUC i soggetti di seguito elencati:

- a) i dipendenti delle amministrazioni pubbliche compresa AOUC;
- b) i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso AOUC;
- c) i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di AOUC;
- d) i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso AOUC;
- e) i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso AOUC;
- f) quanti siano in possesso di funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso AOUC.

La tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali) o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso).

## **B. COME PRESENTARE LA SEGNALAZIONE**

La scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezione del segnalante: l'utilizzo del canale interno è prioritario e solo al ricorrere di una delle condizioni di cui ai successivi punti 6 e 7 è possibile effettuare una segnalazione mediante i canali esterni.

La segnalazione deve essere presentata al RPCT, dopo aver preso visione dell'informativa per il trattamento dei dati personali utilizzando - per massimizzare la tutela della riservatezza - una sola delle seguenti modalità:

### **via telematica**

da usare in via preferenziale rispetto ad altre modalità di segnalazione: tramite piattaforma aziendale, che assicura adeguati standard di sicurezza, tenendo conto delle indicazioni fornite da ANAC e garantite dal fornitore del servizio.

La piattaforma si basa su un software che rende impossibile rintracciare l'origine della segnalazione, assegna un codice che permette al segnalante di verificare successivamente lo stato di avanzamento e dialogare con il RPCT e di trasmettere eventuali informazioni aggiuntive o allegare documenti.

Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:

- a) la segnalazione è guidata attraverso la compilazione di un questionario ed è possibile allegare documentazione di supporto;
- b) vi è la possibilità di indicare le proprie generalità o inviare la segnalazione in forma anonima. Se anonima, la segnalazione è presa in carico solo se adeguatamente circostanziata come sopra definito;
- c) le risposte alla segnalazione ed eventuali richieste di chiarimenti sono inviate esclusivamente sulla piattaforma;
- d) la segnalazione viene inviata in automatico al RPCT, l'unico ad accedere alla segnalazione, in sicurezza, mediante codici identificativi di accesso alla piattaforma. La segnalazione viene da lui presa in carico, valutata e gestita assicurando la tutela della riservatezza;
- e) nel momento dell'invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta del RPCT e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;
- f) la tutela della riservatezza è garantita come previsto dalla normativa.

La piattaforma è accessibile al link:

<https://wb.anticorruzioneintelligente.it/anticorruzione/index.php?codice=UXXC0P&dipendente=0>



#### **in forma cartacea**

tramite comunicazione indirizzata al “Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Largo Brambilla 3 – Firenze”, utilizzando l’apposito modulo:

[https://www.aou-careggi.toscana.it/internet/images/docs/file/Trasparenza/19/M%20903%20P%20151-A\\_Whistle%20MODIFIC.Rev1%2018042019.pdf](https://www.aou-careggi.toscana.it/internet/images/docs/file/Trasparenza/19/M%20903%20P%20151-A_Whistle%20MODIFIC.Rev1%2018042019.pdf)

e avendo cura di indicare sulla busta “Riservato - Whistleblowing” senza ulteriori informazioni (es. mittente).

È importante anche indicare chiaramente nell’oggetto della segnalazione che si tratta di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione.

Le segnalazioni, in qualunque modo pervenute al protocollo generale, acquisite tramite scansione e registrazione dell’involucro esterno, saranno trasmesse al RPCT.

#### **in forma orale**

mediante un incontro diretto - fissato entro il termine di venti giorni dalla richiesta del segnalante (art. 4 comma 3 d. lgs. n. 24/2023). Le dichiarazioni sono rese a voce dal segnalante al RPCT, che trascrive un verbale.

### **C. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE**

La gestione della segnalazione interna è affidata al RPCT che, entro sette giorni dall’acquisizione, dà comunicazione al segnalante dell’avvenuta presa in carico.

Il RPCT è tenuto ad astenersi da ogni valutazione in caso di eventuali conflitti di interessi, informandone tempestivamente il Direttore Generale.

La segnalazione interna presentata a un soggetto diverso dal RPCT è da questi trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente (RPCT), con contestuale informazione dell’avvenuta trasmissione alla persona segnalante (art. 4, comma 6, d. lgs. n. 24/2023).

Il RPCT verifica, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, la fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l’audizione del segnalante e, se disponibili, di eventuali altri soggetti, compreso il segnalato, che possono riferire sui fatti.

La fase di istruttoria dovrà completarsi entro tre mesi dall’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

I soggetti che per ragioni d’indagine vengono a conoscenza del contenuto della segnalazione o di altre informazioni sono tenuti agli stessi vincoli del RPCT e alla tutela della riservatezza e del segreto d’ufficio (anche con riferimento al contenuto e ai soggetti che sono stati segnalati).

#### **Il RPCT:**

- a) oscura o isola dal contenuto gli elementi identificativi del segnalante, del segnalato e di altri soggetti nominati nella segnalazione;
- b) effettua una prima valutazione sull’ammissibilità della segnalazione e ne inquadra la tipologia (segnalazione anonima o segnalazione nominativa e quindi soggetta a tutela);
- c) per ogni segnalazione crea un fascicolo procedimentale che contenga tutti gli atti relativi all’istruttoria;
- d) valutati i fatti ed effettuate le analisi opportune, procede, sempre espungendo i riferimenti circa l’identità del segnalante, del segnalato e di altri soggetti nominati nella segnalazione a:
  - archiviare la segnalazione, nei casi in cui si verifichi:
    - evidente e manifesta infondatezza per assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;

- accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata alla comprensione dei fatti;
- segnalare ad altro Servizio per approfondimenti o per le azioni di competenza (per es. all'Ufficio procedimenti disciplinari);
- segnalare l'illecito alle autorità competenti.

#### **D. ESITO DELLA SEGNALAZIONE**

All'esito dell'istruttoria, il RPCT fornisce un riscontro alla segnalazione, dando conto delle misure previste o adottate o da adottare per dare seguito alla segnalazione e dei motivi della scelta effettuata e/o della comunicazione alle competenti autorità esterne degli illeciti che rilevano sotto il profilo penale.

Qualora, all'esito della verifica, la segnalazione risulti fondata, il RPCT, in relazione alla natura della violazione, provvederà a:

- a) comunicare l'esito dell'accertamento al Dirigente responsabile della struttura di appartenenza dell'autore della violazione, o nel caso la segnalazione lo riguardi direttamente, al sovraordinato gerarchico, affinché provveda all'adozione dei provvedimenti gestionali di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare;
- b) comunicare l'esito dell'accertamento alla Direzione Aziendale e alle strutture competenti ad adottare gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni, che nel caso concreto si rendano necessarie a tutela dell'Azienda, compresa la denuncia all'autorità giudiziaria competente.

Nel caso in cui l'AOUC trasmetta la segnalazione ad Autorità giudiziarie, Corte dei Conti, ANAC, dovrà indicare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto al quale è assicurata la tutela prevista dal d. lgs. n. 24/2023.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate da AOUC per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

Il RPCT rende conto del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento all'interno della relazione annuale all'ANAC di cui all'art. 1, co. 14, della Legge n. 190/2012.

#### **6. LA SEGNALAZIONE ESTERNA**

La segnalazione esterna è effettuata attraverso i canali attivati da ANAC e può essere presentata secondo le modalità indicate dall'art. 6 d. lgs. n. 24/2023, al ricorrere di una delle seguenti condizioni (art. 6 d. lgs. n. 24/2023):

- a) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- b) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

#### **7. LA DIVULGAZIONE PUBBLICA**

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica (tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone) beneficia della protezione prevista dal d. lgs. n. 24/2023 se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove, oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia.

## **8. TUTELA DEI SOGGETTI COINVOLTI E OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

L'AOUC assicura il sistema di protezione del segnalante come previsto dalla normativa vigente e garantisce le tutele sottoelencate.

### ***a) Tutela della riservatezza dell'identità del segnalante***

Le misure per la protezione del segnalante si applicano quando ricorrono le seguenti condizioni (art. 16 d. lgs. n. 24/2023):

- a) al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere;
- b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata secondo le modalità previste dai paragrafi precedenti.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

La tutela si applica anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante sia stata successivamente identificata e abbia subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea.

L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, la sua identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso del segnalante stesso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi della normativa in materia di privacy. (art. 12, comma 2, d. lgs. n. 24/2023).

La normativa sulla tutela del segnalante (art. 12 d. lgs. n. 24/2023) stabilisce che:

- i) nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale (comma 3);
- ii) nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria (comma 4);
- iii) nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso espresso del segnalante alla rivelazione della sua identità (comma 5). In tale ipotesi nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna quando la rivelazione della identità del segnalante e

delle informazioni che possano rivelarne l'identità è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta, l'AOUC informa la persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati (comma 6).

L'AOUC tutela l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante (comma 7).

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele rappresentate nella presente policy non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

La segnalazione è sottratta all'accesso documentale previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e all'accesso civico generalizzato previsto dagli articoli 5 e seguenti del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (comma 8).

### ***b) Tutela da misure ritorsive o discriminatorie***

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 17 del d. lgs. n. 24/2023, i segnalanti sono protetti sia dalle ritorsioni dirette (quelle rivolte direttamente a loro), sia dalle ritorsioni indirette (quelle destinate a colleghi, familiari, facilitatori, loro clienti o destinatari dei servizi per i rischi di penalizzazioni o boicottaggio) quali:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati a ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica oppure alla denuncia è a carico di chi li ha posti in essere (art. 17 comma 2 d. lgs. n. 24/2023).

### ***c) Esclusione di responsabilità***

Qualora il segnalante si trovi nella condizione di svelare – per giusta causa – informazioni coperte dall'obbligo del segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale (artt. 362, 622, 623 del C.P.), e quindi violi l'obbligo di fedeltà (art. 2015 del C.C.), l'art. 20 del d. lgs. n. 24/2023 prevede alcune limitazioni alla responsabilità del segnalante e degli altri soggetti tutelati.

La tutela si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi (art. 3, comma 4 d. lgs. n. 24/2023):

- a) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

## 9. STRUMENTI DI REGISTRAZIONE

- Modello cartaceo per la segnalazione di illeciti e irregolarità (M/903/P151-A)  
[https://www.aou-careggi.toscana.it/internet/images/docs/file/Trasparenza/19/M%20903%20P%20151-A\\_Whistle%20MODIFIC.Rev1%2018042019.pdf](https://www.aou-careggi.toscana.it/internet/images/docs/file/Trasparenza/19/M%20903%20P%20151-A_Whistle%20MODIFIC.Rev1%2018042019.pdf)
- Form di segnalazione sul sito web  
<https://wb.anticorruzioneintelligente.it/anticorruzione/index.php?codice=UXXC0P&dipendente=0>

## 10. LISTA DI DISTRIBUZIONE

La presente procedura è consultabile sul sito istituzionale all'indirizzo:

[https://www.aou-careggi.toscana.it/internet/images/docs/file/Trasparenza/19/P%20903%20151\\_segnalazione%20illeciti\\_rettificata%20Ed2Rev0\\_180419.pdf](https://www.aou-careggi.toscana.it/internet/images/docs/file/Trasparenza/19/P%20903%20151_segnalazione%20illeciti_rettificata%20Ed2Rev0_180419.pdf)